

35^A EDIZIONE TORNEO "COPPA TOSCANA"
RISERVATO ALLE SOCIETÀ
DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
REGOLAMENTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il Comitato Regionale della Toscana F.I.G.C.-L.N.D. indice per la stagione sportiva 2018/2019 la 35^a edizione della Coppa Toscana riservata alle società partecipanti alla Prima e alla Seconda Categoria.

La manifestazione è da considerare attività ufficiale in base all'Art. 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata separatamente per le due categorie secondo il presente regolamento.

Partecipazione delle squadre:

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre rispettivamente di Prima e Seconda Categoria non avendo ricevuto entro il 13/07/2018 nessuna comunicazione di rinuncia (giusto quanto pubblicato sul C.U. N. 2 del 5 luglio 2018). Come da prospetto.

Formula:

I turni della manifestazione sono riportati nei relativi prospetti volti a garantire in forma globale il completo sviluppo dei programmi.

In particolare:

- **primo turno**: tornei triangolari istituiti con il criterio della vicinorietà e tenendo conto anche di alcune "desiderate" espresse dalle Società partecipanti;

Norme di svolgimento – graduatorie:

Triangolari 1° turno:

effettuerà la **prima gara** in casa la società scritta al primo posto del triangolare (A) contro la società scritta al secondo posto (B) riposerà la società scritta al terzo posto (C);

nella **seconda gara** riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta;

nella **terza gara** si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.

Risulta vincente del turno la società che:

ha ottenuto il maggior numero di punti;

a parità di punti la miglior differenza reti;

a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;

a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole società) fa fede l'esito

dell'incontro diretto fra le due;

ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le società si procede per sorteggio a cura del Comitato Regionale Toscana

Turni in gara unica:

Supererà il turno la società vincente. Se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 15' ciascuno, persistendo ulteriore parità si qualificherà al turno successivo la società che ha effettuato la gara in trasferta;

Finale Regionale:

Gara unica in campo neutro, se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15' ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo norma;

Modalità amministrative:

Nel turno del triangolare l'incasso della gara è di competenza della Società che gioca in casa. Nei turni a gara unica l'incasso, detratto l'importo da versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le società interessate all'incontro. Nella gara di finale dall'incasso dovrà essere tolto l'importo da versare alla S.I.A.E., l'importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10% dell'incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo il rimanente dovrà essere suddiviso fra le società finaliste e il Comitato Regionale Toscana;

Premi e riconoscimenti:

Alla società vincente la Coppa Toscana (Prima e Seconda Categoria):

- Trofeo "Zelante Salvatorini" per la Prima Categoria;
- Trofeo "Giuseppe Pucci" per la Seconda Categoria;
- N. 25 medaglie da consegnare ai calciatori e ai tecnici della squadra;
- quanto previsto dal meccanismo "promozioni e retrocessioni" stagione sportiva 2018/2019.

Alla società finalista della Coppa Toscana (Prima e Seconda Categoria):

- Trofeo;
- N. 25 medaglie da consegnare ai calciatori e ai tecnici della squadra;
- quanto previsto dal meccanismo "promozioni e retrocessioni" stagione sportiva 2018/2019.

Partecipazione dei calciatori:

Alle gare di Coppa Toscana di Prima e Seconda Categoria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione sportiva 2018/2019 senza alcuna limitazione di impiego rispetto all'età massima e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 3 delle N.O.I.F. e con l'obbligo per le Società di impiegare, per l'intera durata delle gare di Coppa Toscana di Prima Categoria, **almeno due calciatori nati dal 1° Gennaio 1997 in poi**. La presenza dei suddetti giovani calciatori in campo deve essere intesa per tutto l'arco delle gare e quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in caso di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle disposizioni predette comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 comma 5) del Codice di Giustizia Sportiva.

Sostituzione di calciatori:

Durante tutte le gare del torneo è consentita definitivamente la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Organizzazione reclami e disciplina sportiva:

L'organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente lo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso.

Per la disciplina sportiva si dispone che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
- la Corte Sportiva di Appello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

Il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara è automaticamente squalificato secondo le modalità previste dall'art. 45 comma n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il dispositivo dell'art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Si ricorda che per le gare di Coppa Italia fase Regionale vengono applicate le disposizioni previste dal titolo VII del Codice di Giustizia Sportiva (la disciplina sportiva nell'attività della L.N.D. ed in quella del S.G. e Sc.) sempre se non modificate dal presente regolamento.